

Quando il vizio di forma diventa un brutto vizio

di Daria Scarciglia*

In passato è bastata qualche falla del meccanismo sanzionatorio per annullare, con la multa, anche la trasgressione. Ora la Cassazione ha stabilito un orientamento diverso: anche se la forma della sanzione non regge, la sostanza della violazione non può essere ignorata.

Lex veterinaria



- È caratteristico di molte professioni - e quella veterinaria non fa eccezione - il dover operare avendo spesso una cognizione sommaria di tutti i limiti che la legge impone e a volte, pur nella consapevolezza che un approfondimento sarebbe opportuno, si è portati a contare sulla larghezza delle maglie del sistema sanzionatorio.

Va detto che una certa cieca fiducia nella possibilità di ricorrere contro una qualsiasi sanzione (e vincere!!) è stata nel tempo alimentata da una serie impressionante di sviste, errori, omissioni e imprecisioni nella compilazione dei verbali con cui vengono accertate le violazioni di legge, al punto che i ricorsi che ne scaturivano

trovavano regolare accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento.

Il principio che conduce all'annullamento di una sanzione per vizio di forma mette in discussione la sussistenza stessa dell'infrazione, laddove non motivata in modo adeguato dall'atto amministrativo contenente la sanzione. In altre parole, se il verbale (o l'ordinanza) non contiene gli elementi di diritto che consentono di motivare la sanzione, **la violazione di legge non sussiste. E ciò indipendentemente dal fatto che quella violazione di legge ci sia stata o meno.**

Questo orientamento è stato largamente seguito dalla Corte di Cassazione, sebbene in contrasto con un altro di segno diametralmente opposto, secondo cui in un giudizio di opposizione ad un'ordinanza sanzionatoria l'oggetto del contendere è il rapporto sanzionatorio e non l'atto.

La conseguenza pratica di questo diverso orientamento è la cognizione piena del giudice, che può non limitarsi al vizio di forma dell'atto sanzionatorio, **bensì svolgere la propria indagine circa gli elementi di fatto e di diritto che integrano la trasgressione ad una norma. A risolvere questo contrasto è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione a Sezioni Unite** che, con sentenza n. 1786/2010, ha affermato di preferire quest'ultimo orientamento. Si legge nella sentenza citata che *"...i vizi motivazionali dell'ordinanza-ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non*

l'atto e quindi sussiste la cognizione piena del giudice".

Le ragioni esposte a sostegno di tale massima, pur essendo piuttosto tecniche, spostano il profilo argomentativo sul piano della natura dell'oggetto del giudizio di opposizione, **natura che deve essere sostanziale e non meramente formale.**

E allora quale scenario si deve ipotizzare di fronte ad un vizio di forma dell'atto contenente la sanzione? Il più vario, evidentemente, poiché il confine diventa fumoso, dato che affermare la cognizione piena del giudice comporta il più ampio sindacato sulla rilevanza del vizio di forma e dunque il ricorso all'autorità giudiziaria in opposizione ad una sanzione sembrerebbe consigliabile **solo nei casi in cui vi siano elementi di prova a sostegno dell'insussistenza della trasgressione.**

Alla luce di queste considerazioni, una valutazione sulla "qualità" di questa sentenza diventa difficile. Da un lato sembra che tuteli l'atto sanzionatorio, nel senso di volerne salvare ad ogni costo la funzione, anche a fronte di vizi formali, come a voler dire che, anche se chi ha redatto l'atto ha lavorato male, quello che conta è che il trasgressore venga punito. Ma dall'altro esprime pur sempre il principio di legalità che ci vuole tutti uguali davanti ad una legge che sia uguale per tutti: **a parità di trasgressione, parità di sanzione, senza scappatoie per il fortunato mortale che incappa in un vizio di forma.**

Sembra quasi una di quelle situazioni in cui la cura è peggiore della malattia, visto che il vizio di forma è l'atto di qualcuno che ha lavorato con scarsa perizia e competenza, ma che ha tuttavia l'autorità per infliggere una sanzione a chi, a sua volta, ha lavorato con scarsa perizia e competenza. Forse la via d'uscita resta la più semplice: migliorare la propria professionalità fino a quella soglia che consenta di non incorrere nella violazione di legge.

In fondo, anche per salvare i punti della patente, basta rispettare i limiti di velocità...

* Avvocato

**Janssen Animal Health
presenta:**

DEXDOMITOR® 

ANTISEDAN® 

DOMITOR® 

DOMOSEDAN® 

**Questa originale
gamma di sedativi
è ora disponibile dalla
Janssen Animal Health**

 
una divisione
Janssen-Cilag Spa

Domitor®, Dexdomitor®, Antisedan® e Domosedan®
sono sviluppati e prodotti da Orion Corporation Finland
e distribuiti da Janssen Animal Health, una divisione di Janssen-Cilag Spa